

## **POLITICHE LEGISLATIVE LEGISLAZIONE D'IMPRESA**

Roma, 01.10.09  
Prot. n. 02932  
Com. n. 60

**OGGETTO: Norme tecniche per la produzione biologica.**

Approvato il 5 settembre, è stato pubblicato nella GUUE L 250/1 del 18 settembre il **Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.**

Gli operatori del settore biologico attendevano l'emanazione di queste norme tecniche per evitare un vuoto normativo che avrebbe comportato notevoli difficoltà nell'applicare il Regolamento n. 834 richiamato nel titolo, dopo l'abrogazione del precedente Regolamento n. 2092/91.

Si ricorda che il Regolamento n. 834/2007, e in particolare i titoli III, IV e V, stabiliscono le prescrizioni fondamentali relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo dei prodotti biologici nel settore vegetale e animale.

Il Regolamento n. 834/2007 (con le modalità appena stabilite) entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

Le norme in esame (5 titoli per complessivi 97 articoli e 13 allegati) fissano le disposizioni applicative, la preferenza nell'attuazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti e le condizioni di utilizzo di taluni prodotti fitosanitari.

Per illustrare almeno sommariamente le nuove disposizioni applicative si riporta l'indice del provvedimento.

Titolo I Disposizioni introduttive

Titolo II **Norme sulla produzione, la trasformazione, l'imballaggio, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti**

Capo 1 Produzione vegetale

Capo 2 Produzione animale

Sezione 1 Origine degli animali

Sezione 2 Locali di stabulazione e pratiche di allevamento

Sezione 3 Alimenti per animali

Sezione 4 Profilassi e trattamenti

Capo 3 Prodotti trasformati

Capo 4 Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti

Capo 5 Norme di conversione

## Capo 6 Norme di produzione eccezionali

Sezione 1 Norme di produzione eccezionali in caso di vincoli climatici, geografici o strutturali ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007

Sezione 2 Norme di produzione eccezionali in caso di indisponibilità di fattori di produzione biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007

Sezione 3 Norme di produzione eccezionali in caso di particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007

Sezione 4 Norme di produzione eccezionali in caso di circostanze calamitose ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007

Capo 7 Banca dati delle sementi

## Titolo III **Etichettatura**

Capo 1 Logo comunitario

Capo 2 Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi

Capo 3 Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

## Titolo IV **Controlli**

Capo 1 Requisiti minimi di controllo

Capo 2 Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea

Capo 3 Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento

Capo 4 Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali e animali e di alimenti contenenti prodotti vegetali e animali

Capo 5 Requisiti di controllo per l'importazione da paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali, di animali e prodotti animali, di alimenti contenenti prodotti vegetali e/o animali, di mangimi, mangimi composti e materie prime per mangimi

Capo 6 Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni

Capo 7 Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi

Capo 8 Infrazioni e scambio di informazioni

## Titolo V **Trasmissione di informazioni alla Commissione, disposizioni transitorie e finali**

Capo 1 Trasmissione di informazioni alla Commissione

Capo 2 Disposizioni transitorie e finali

In linea generale si evidenzia che **il marchio biologico** è utilizzabile solo per quei prodotti alimentari che contengono almeno il 95% d'ingredienti biologici, mentre i prodotti non biologici potranno indicare, nella loro composizione, gli eventuali ingredienti biologici.

Nell'allegato XI viene riprodotto **il logo comunitario** e vengono definite **le norme tecniche per la sua riproduzione**.

**In particolare si evidenzia che:**

- **il ricevimento di prodotti biologici da un paese terzo** deve avvenire in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi. L'operatore commerciale deve registrare tali operazioni (art. 34);
- per **il magazzinaggio dei prodotti biologici**, le aree di deposito devono essere gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici devono essere chiaramente identificabili in qualsiasi momento (art. 35).

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE  
Dott.ssa Paola Mancini